

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 1 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione del "Fondo Pensione per i Dipendenti IBM" (di seguito per brevità: "Fondo") è composto da:

- a) due Consiglieri eletti dai Soci persone fisiche, del Fondo Pensione (di seguito "Soci");
- b) due Consiglieri nominati dalla IBM Italia SpA.

Il Consiglio rimane in carica per tre esercizi ed il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio annuale. Il presente regolamento elettorale definisce le modalità per la elezione dei due Consiglieri, espressione di tutti i Soci persone fisiche del Fondo.

Art. 2 - COLLEGI ELETTORALI

1. Vengono istituiti due Collegi Elettorali, ognuno dei quali eleggerà un membro del Consiglio di amministrazione. Collegi Elettorali si riferiscono alle sedi di lavoro dei Soci del Fondo e sono i seguenti:

- a) Sedi della Lombardia
- b) Tutte le altre sedi ad esclusione di quelle di cui alla lettera a)

2. L'appartenenza ad un Collegio Elettorale è determinata, con riferimento alla data di comunicazione del Consiglio di amministrazione di cui al punto successivo, in base alla sede di lavoro del Socio.

Art. 3 - RACCOLTA CANDIDATURE

1. La raccolta delle candidature è promossa ed effettuata dal Consiglio di amministrazione attraverso apposita comunicazione. La comunicazione dovrà indicare la data entro la quale le candidature dovranno tassativamente pervenire per iscritto al Consiglio di Amministrazione. Il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione, che non potrà essere inferiore a venti giorni, è di decadenza e pertanto le candidature pervenute dopo tale termine, saranno considerate come non presentate.

2. Tutti i Soci del Fondo possono presentare la propria candidatura: la candidatura, per essere considerata valida, deve avere il supporto di almeno venti Soci del Collegio per il quale la candidatura è presentata, risultante da un apposito documento di presentazione sul quale dovranno essere indicati nome, cognome, società di appartenenza, codice personale e firma dei Soci presentatori.

3. La candidatura da parte di un non Socio potrà essere accettata alle seguenti condizioni:

- a) non sia stato presentato un numero sufficiente di candidature di Soci nello stesso Collegio Elettorale o di consiglieri o revisori uscenti.
- b) la candidatura del non Socio sia stata proposta da almeno centocinquanta Soci dello stesso Collegio, risultante da un apposito documento di presentazione sul quale dovranno essere indicati nome, cognome, società di appartenenza codice personale e firma dei Soci presentatori

4. I candidati dovranno fornire la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

5. Le candidature dovranno essere presentate compilando in ogni parte i moduli predisposti e resi disponibili dal Consiglio di amministrazione alla data di inizio delle operazioni di raccolta delle stesse. Qualora non venisse presentata alcuna candidatura in uno o più Collegio/i, il

Consiglio di amministrazione fisserà un nuovo termine entro cui dovranno essere presentate le candidature.

Art. 4 - SCHEDE PER L'ELEZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle candidature ricevute, predisporrà tempestivamente le schede per l'elezione con i nominativi dei candidati, separate per ogni Collegio Elettorale, come definito nell'art.2 comma 1.
2. Qualora in un Collegio vi fosse un solo candidato, il Consiglio, con comunicazione a tutti gli iscritti, fissa un ulteriore termine di sette giorni, per la raccolta delle candidature alla scadenza del quale, nel caso in cui non siano pervenute nuove candidature, il suddetto candidato sarà proclamato eletto.

Art. 5 - ELETTORI

1. Sono elettori tutti i Soci del Fondo regolarmente iscritti al Fondo alla data di indizione delle elezioni.

Art. 6 - ELEZIONI

1. L'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione eletti dai Soci del Fondo avviene attraverso schede elettorali da inviarsi al Consiglio di Amministrazione con le modalità che seguono.
2. Il Consiglio di amministrazione, con apposito comunicato, da esporre sugli albi di tutte le sedi delle Società socie indice le elezioni, indicando il termine tassativo entro il quale le schede per l'elezione dovranno pervenire al Consiglio di amministrazione stesso. Tale termine non potrà essere inferiore a venti giorni.
3. Il Consiglio di amministrazione provvede a spedire a tutti gli elettori le schede elettorali relative al Collegio Elettorale di appartenenza di ogni singolo elettore. Le schede pervenute dopo il termine di decadenza indicato nella comunicazione del Consiglio di Amministrazione saranno considerate nulle. Sulle schede saranno indicati tutti i candidati espressi dal Collegio Elettorale in ordine alfabetico. Può essere votato un solo candidato. Qualsiasi indicazione ulteriore rispetto alla sola espressione del voto renderà nulla la scheda.

Art. 7 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio saranno effettuate dal Consiglio di amministrazione in forma aperta ai Soci. Per lo svolgimento di tali operazioni di scrutinio devono essere presenti almeno due Consiglieri.
2. Il Consiglio di Amministrazione redigerà al termine dello scrutinio un verbale relativo alle operazioni di scrutinio e la graduatoria dei voti riportati dai singoli candidati nell'ambito di ciascun Collegio Elettorale. Tale verbale, sottoscritto da tutti i membri del Consiglio di amministrazione, dovrà indicare:
 - a) il numero di schede ricevute entro il termine di validità
 - b) il numero di schede ricevute oltre il termine di validità
 - c) il numero di schede ricevute nulle o bianche
 - d) il numero di voti ricevuti da ciascun candidato e dovrà essere conservato unitamente alle schede, per un periodo di un anno agli atti del Fondo, disponibile per la consultazione da parte dei Soci, quali non potranno però riceverne copia.
3. A parità di voti è eletto il candidato con maggior anzianità di servizio presso la Società di appartenenza o, in caso di soli candidati non Soci, quello con maggiore età anagrafica. Il Consiglio di amministrazione, con apposito comunicato, pubblicherà i risultati delle elezioni entro venti giorni dalla chiusura delle operazioni di spoglio.

Art. 8 - RICORSI

1. Eventuali ricorsi devono essere inoltrati al Consiglio di amministrazione del Fondo entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dei risultati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori, dovrà deliberare circa l'accoglimento o meno del ricorso entro due mesi senza formalità di rito e con decisione definitiva, non soggetta a ulteriore riesame.
2. Ove, in accoglimento del ricorso, venga dichiarata la decadenza di un Consigliere neo-eletto, il Consiglio adotterà, con la stessa delibera, i provvedimenti previsti dallo Statuto per la sua sostituzione.